

DIRETTIVA 2006/110/CE DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 2006****che adegua le direttive 95/57/CE e 2001/109/CE in materia di statistiche, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.
- (2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 95/57/CE ⁽²⁾ e 2001/109/CE ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 95/57/CE e 2001/109/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

ALLEGATO

STATISTICHE

1. 31995 L 0057: Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32), modificata da:

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

— 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

— 32004 D 0883: Decisione 2004/883/CE della Commissione, del 10.12.2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 69).

Nell'allegato, la sezione intitolata «Suddivisione in aree geografiche» è sostituita dal testo seguente:

«SUDDIVISIONE IN AREE GEOGRAFICHE

1. Statistiche dal lato dell'offerta	<i>Totale EFTA</i>
<i>Totale mondo</i>	Islanda
	Norvegia
<i>Totale Spazio economico europeo</i>	Svizzera (compreso Liechtenstein)
<i>Totale Unione europea (27)</i>	<i>Totale altri paesi europei</i>
Belgio	fra cui:
Bulgaria	Russia
Repubblica ceca	Turchia
Danimarca	Ucraina
Germania	<i>Totale Africa</i>
Estonia	fra cui:
Grecia	Sudafrica
Spagna	<i>Totale America del Nord</i>
Francia	fra cui:
Irlanda	Stati Uniti d'America
Italia	Canada
Cipro	<i>Totale America del Sud e America Centrale</i>
Lettonia	fra cui:
Lituania	Brasile
Lussemburgo	<i>Totale Asia</i>
Ungheria	fra cui:
Malta	Repubblica popolare cinese
Paesi Bassi	Giappone
Austria	Repubblica di Corea
Polonia	<i>Totale Australia, Oceania e altri territori</i>
Portogallo	fra cui:
Romania	Australia
Slovenia	<i>Non precisati</i>
Slovacchia	
Finlandia	
Svezia	
Regno Unito	

2. **Statistiche dal lato della domanda**

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Totale Unione europea (27)

Belgio

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito

Totale EFTA

Islanda

Norvegia

Svizzera (compreso Liechtenstein)

Totale altri paesi europei

fra cui:

Russia

Turchia

Totale Africa

fra cui:

Sudafrica

Paesi del Maghreb

Totale America del Nord

fra cui:

Stati Uniti d'America

Totale America del Sud e America Centrale

fra cui:

Argentina

Brasile

Totale Asia

fra cui:

Repubblica popolare cinese

Giappone

Repubblica di Corea

Totale Australia, Oceania e altri territori

fra cui:

Australia

Non precisati»

2. 32001 L 0109: Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21), modificata da:

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

— 32006 D 0128: Decisione 2006/128/CE della Commissione, del 3.2.2006 (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 21).

L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

SPECIE OGGETTO D'INDAGINE NEI VARI STATI MEMBRI

	Mele	Pere	Pesche	Albicocche	Arance	Limoni	Agrumi a piccoli frutti
Belgio	x	x					
Bulgaria	x	x	x	x			
Repubblica ceca	x	x	x	x			
Danimarca	x	x					

	Mele	Pere	Pesche	Albicocche	Arance	Limoni	Agrumi a piccoli frutti
Germania	x	x					
Estonia	x						
Grecia	x	x	x	x	x	x	x
Spagna	x	x	x	x	x	x	x
Francia	x	x	x	x	x	x	x
Irlanda	x						
Italia	x	x	x	x	x	x	x
Cipro	x	x	x	x	x	x	x
Lettonia	x	x					
Lituania	x	x					
Lussemburgo	x	x					
Ungheria	x	x	x	x			
Malta			x		x	x	
Paesi Bassi	x	x					
Austria	x	x	x	x			
Polonia	x	x	x (*)	x (*)			
Portogallo	x	x	x	x	x	x	x
Romania	x (*)	x (*)	x (*)	x (*)			
Slovenia	x	x	x	x			
Slovacchia	x	x	x	x			
Finlandia	x						
Svezia	x	x					
Regno Unito	x	x					

(*) non sono condotte indagini per l'età degli alberi, la densità di piantagione e la varietà frutticola»